

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
**Assessorato Regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea**
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e s.m.i.;

VISTO l'art. 4 del proprio calendario venatorio 2016/17 nella parte inerente le date di apertura e chiusura della caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) il quale testualmente recita che "*Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie sarà sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:*

- *bruschi caldi delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);*
- *verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;*
- *verificarsi di forti nevicite e coperture nevose protratte nel tempo.*

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate";

CONSIDERATO che le condizioni atmosferiche avverse alla sopravvivenza della Beccaccia sopra citate sono in corso in tutta la Sicilia;

RITENUTO di dovere sospendere l'attività venatoria a detta specie sino al 16 gennaio 2017 incluso

D E C R E T A

Art. 1 - L'attività venatoria alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è sospesa dall'11 al 16 gennaio 2017 incluso.

Art. 2 – Sino al 16 gennaio 2017 incluso, l'attività venatoria, ad eccezione di quella al Cinghiale (*Sus scrofa*) e alla volpe (*vulpus vulpus*), è consentita senza l'utilizzo di cani di qualsiasi razza, e nella sola forma dell'appostamento temporaneo.

Art.3 A decorrere dal 20 gennaio 2017 la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento temporaneo, ad eccezione di quella al Cinghiale (*Sus scrofa*) e alla volpe (*vulpus vulpus*).

Art.4- Del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dovrà essere data con ogni mezzo massima diffusione.

Art. 5- Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché gli agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, vigileranno sull'applicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Palermo 10 gennaio 2017

L'Assessore
On. Antonello Cracolici

